

Art. 2.

E' stabilita una circoscrizione elettorale unica con competenza per l'intero territorio della Repubblica.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Cavalli avv. Vito, vice avvocato generale dello Stato.

Componenti:

Castiglia Michele, segretario principale;
Iachetti Clabassi Isabella, segretario principale;
Fuligni Gino, coadiutore superiore;
Di Paco Savini Mila, coadiutore dattilografo;
Marchetti Alfio, commesso capo;
Cappellani Mario, agente tecnico capo.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 4 luglio 1983.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, è costituita come segue:

Presidente:

Tufi Arnolfo, segretario capo.

Componenti:

Santoro Prosperi Gabriella Giuliana, segretario principale;
De Intinis Panzironi Irma, segretario principale;
Calabrese Maria Rosaria, coadiutore principale;
Capitani Maurizio, coadiutore superiore;
D'Angelo Angelo, commesso capo;
Pellegrino Vincenzo, agente tecnico.

Roma, addì 23 giugno 1983

L'avvocato generale: MANZARI

(3853)

C I R C O L A R I

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 13 maggio 1983, n. 56/83.

Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150.

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

Alle regioni - Assessorati alla sanità

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Al Ministero della sanità - Gabinetto

Al Ministero della marina mercantile - Gabinetto

All'E.N.E.A. - DISP

Al C.N.R.

All'Istituto superiore della sanità

All'I.S.P.E.S.L.

All'A.N.P.E.Q.

All'Associazione italiana radioprotezione medica

Alla Federazione nazionale collegi profess. tecnici sanitari di radiol. medica

Alla Confederazione generale industria italiana

Alla Federazione nazionale ordine medici

e, per conoscenza:

All'Ispettorato medico centrale del lavoro

E' imminente la scadenza del quinquennio di validità della prima iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Com'è noto, il rinnovo delle iscrizioni suddette è regolato dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, il quale prevede che gli interessati devono entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio presentare domanda, in carta legale, a questa amministrazione, correlandola, oltre che dal certificato medico di idoneità fisica, da documentazione adeguata ed analitica, idonea ad attestare l'effettivo svolgimento dell'attività di esperto qualificato o di medico autorizzato.

Lo stesso articolo prevede che, ove la prodotta documentazione non corrisponda ai presupposti che consentano il rinnovo dell'iscrizione, la competente commissione sottopone l'interessato alla prova di idoneità di cui agli articoli 15 e 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1150/72. Ovviamente la mancanza dell'idoneità fisica preclude anche la possibilità di partecipare alle prove di idoneità.

Ciò premesso, al fine di eliminare possibili difformità interpretative, sentito l'ispettorato medico centrale del lavoro, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La domanda da indirizzare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - Via XX Settembre, 97/C - Roma, dovrà essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza del quinquennio ed essere corredata, pena il mancato rinnovo della iscrizione, dal certificato medico — rilasciato dalla autorità sanitaria competente (unità sanitaria locale o eventualmente medico provinciale), attestante la permanenza dei requisiti di idoneità fisica all'espletamento dei compiti di sorveglianza fisica o medica della protezione — e, per ciascun incarico svolto, dall'attestazione rilasciata dal datore di lavoro che ha conferito l'incarico stesso, dalla quale emerga, in maniera inequivocabile, l'effettivo svolgimento della attività relativa. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955.

La domanda dovrà concludersi con la seguente dichiarazione: « consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi di legge, il sottoscritto dichiara che ha effettivamente svolto l'incarico in conformità alla normativa vigente »; la firma posta in calce dal richiedente dovrà essere autenticata.

Per quanto concerne la dichiarazione del datore di lavoro, si precisa che la stessa, per corrispondere al dettato della norma, dovrà indicare:

1) durata dell'incarico, con indicazione dell'inizio e della eventuale cessazione;

2) tipo e numero delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette alla sorveglianza (per le macchine a raggi X occorre indicare anche la tensione massima applicata al tubo);

3) numero dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti;

4) estremi della notifica all'ispettorato medico centrale del lavoro, ai sensi dell'art. 70 o dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Ai fini del rinnovo dell'iscrizione, sarà considerato valido l'esercizio dell'attività professionale nella materia, derivante da incarichi espletati — anche se in modo discontinuo — presso uno o più datori di lavoro, per almeno tre anni nell'arco del quinquennio.

Nelle more del procedimento per il rinnovo dell'iscrizione e per l'accertamento dei requisiti prescritti, la iscrizione conserva la sua validità fino alle determinazioni di questa amministrazione.

Peraltro, in sede di prima applicazione della norma, fermo restando che non saranno prese in considerazione, ai fini del rinnovo dell'iscrizione, le richieste inoltrate fuori dei termini prescritti, le domande presentate in tempo utile, ma corredate da documentazione carente rispetto a quanto sopra specificato, potranno essere integrate entro e non oltre il 31 agosto 1983.

Gli interessati, a cui sarà stata confermata l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati o dei medici autorizzati, saranno invitati con lettera raccomandata, a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - Roma, i seguenti documenti, in carta legale, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta:

a) certificato di cittadinanza italiana o di Stati membri delle Comunità economiche europee o di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

b) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'interessato è iscritto;

c) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente,

e inoltre:

la ricevuta originale del pagamento della tassa di concessione governativa, di cui al n. 117, lettera b), della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni, da effettuarsi su apposito bollettino di versamento prestampato intestato all'ufficio registro tasse di Roma - concessioni governative;

un foglio di carta da bollo in bianco, per il rilascio del certificato attestante l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione negli elenchi in parola.

Con l'occasione, si fa presente che i datori di lavoro tenuti a notificare all'ispettorato medico centrale del lavoro, il nominativo dell'esperto qualificato e del medico autorizzato, ai sensi rispettivamente degli articoli 70, secondo comma, e 75, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64, devono allegare alla notifica una dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; essi devono, altresì, comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'affidamento dell'incarico conferito.

Gli ispettorati del lavoro e le organizzazioni in indirizzo sono pregati di voler dare la massima diffusione alla presente circolare, onde consentire a tutti gli interessati di venirne a conoscenza.

Il Ministro: SCOTTI

(3875)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di quarantasette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, per l'anno accademico 1983-84.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, contenente modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 440, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai militari ed ai graduati di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto l'art. 54, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1983-84 un concorso, per esami, per l'ammissione di quarantasette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo veterinario dell'Esercito.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

ventisette ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito di cui: venticinque per il primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

due per il primo anno del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso la facoltà di farmacia;

cinque al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;